


Allegato 3



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Settore 8 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società

Istruttoria sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023
ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria)

Premessa

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Economia e Finanze per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta trasmette le proposte di bilancio al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Il presente documento mira ad analizzare gli equilibri contabili contenuti nella proposta di bilancio di previsione 2021-2023 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria), istituita ai sensi della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013.

Istruttoria sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023

Premesso che

- con delibera n. 267 del 6 maggio 2021 il Commissario Straordinario dell'ATERP Calabria ha approvato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023 dell'Ente, secondo gli schemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- con verbale n. 52 del 5 maggio 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente ha espresso *parere favorevole* all'approvazione della proposta di bilancio di previsione in esame;
- il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ha trasmesso, con nota prot. n. 254840 del 4 giugno 2021 integrata con nota prot. 264159 del 10 giugno 2021, l'istruttoria di propria competenza, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, esprimendo *parere favorevole* sulla proposta di bilancio 2021-2023 approvato dall'ATERP Calabria;

Preso atto che il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, nella succitata istruttoria, ha attestato che, per il bilancio 2021-2023, sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43;

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Economia e Finanze riguardano esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all'attività gestoria dell'Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità), che esercita la vigilanza sulle attività dell'ATERP Calabria;

Tutto ciò premesso e rilevato si espongono, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a quanto riportato nella proposta di bilancio di previsione, da cui si rileva:

- la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- la verifica del corretto appostamento delle risorse necessarie alla copertura dei pregressi disavanzi di amministrazione.

Verifica equilibri di bilancio

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli schemi contabili introdotti dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull'armonizzazione contabile.

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il "*bilancio armonizzato*" comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio.

Circa gli equilibri, il punto 9.10, del principio contabile applicato concernente la programmazione, di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come integrato e corretto dal D.M. dell'1.12.2015, stabilisce che il bilancio di previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in pareggio finanziario di competenza, con riferimento alla totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al bilancio di previsione, definiti come *equilibrio di parte corrente* ed *equilibrio in conto capitale*.

L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate

correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Circa l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del *principio della competenza finanziaria potenziata*, lo stesso non è più automaticamente garantito.

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente.

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere nell'esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

Con riferimento all'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come aggiornato dal decreto ministeriale MEF del 30.03.2016, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nel bilancio in esame, al fine di verificare l'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio in questione:



BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO ATERP UNICA REGIONALE DA PROGETTO DI BILANCIO 2021/2023				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	€ 2.354.291,27	€ 2.354.291,27	€ 2.354.291,27
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	€ 32.789.312,54	€ 32.691.312,54	€ 32.511.312,54
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese correnti	(-)	€ 31.835.021,27	€ 31.737.021,27	€ 31.557.021,27
- di cui fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A) Equilibrio di parte corrente		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	€ 38.033.243,66	€ 34.340.000,00	€ 34.340.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00
Spese in conto capitale	(-)	€ 36.633.243,66	€ 32.940.000,00	€ 32.940.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Equilibrio di parte capitale		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	€ 10.932.000,00	€ 10.877.000,00	€ 10.877.000,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	€ 10.932.000,00	€ 10.877.000,00	€ 10.877.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Variazioni attività finanziaria		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Sulla base delle sopra esposte verifiche, si evidenzia la presenza di saldi pari a zero rispetto ai singoli equilibri di parte corrente, capitale e per le variazioni delle attività finanziarie, nonché la presenza della dovuta quadratura di legge in termini di pareggio finale.

Al fine di avere un quadro generale complessivo dei valori alla base degli equilibri di bilancio in precedenza verificati e descritti, di seguito si riporta il prospetto generale riassuntivo delle risultanze di bilancio.

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d'insieme del progetto di bilancio dell'ATERP Calabria, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e di spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto non negativo.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ATERP UNICA REGIONALE DA PROGETTO DI BILANCIO 2021/2023

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	€ 594.004,48	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Disavanzo di amministrazione		€ 2.354.291,27	€ 2.354.291,27	€ 2.354.291,27
Fondo pluriennale vincolato		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	€ 24.572.421,97	€ 31.835.021,27	€ 31.737.021,27 0,00	€ 31.557.021,27 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 27.401,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 52.132.753,32	€ 32.789.312,54	€ 32.691.312,54	€ 32.511.312,54	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	€ 47.617.655,41	€ 36.633.243,66 € 0,00	€ 32.940.000,00 € 0,00	€ 32.940.000,00 € 0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 30.426.594,93	€ 38.033.243,66	€ 34.340.000,00	€ 34.340.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ 13.565.616,41	€ 10.932.000,00	€ 10.877.000,00	€ 10.877.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 14.773.164,69	€ 10.932.000,00	€ 10.877.000,00	€ 10.877.000,00					
Totale entrate finali.....	€ 97.359.914,36	€ 81.754.556,20	€ 77.908.312,54	€ 77.728.312,54	Totale spese finali.....	€ 85.755.693,79	€ 79.400.264,93	€ 75.554.021,27	€ 75.374.021,27
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 18.355.271,19	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 24.836.841,88	€ 23.270.000,00	€ 23.270.000,00	€ 23.270.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 36.071.945,75	€ 23.270.000,00	€ 23.270.000,00	€ 23.270.000,00
Totale titoli	€ 140.196.756,24	€ 123.024.556,20	€ 119.178.312,54	€ 118.998.312,54	Totale titoli	€ 140.182.910,73	€ 120.670.264,93	€ 116.824.021,27	€ 116.644.021,27
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 140.790.760,72	€ 123.024.556,20	€ 119.178.312,54	€ 118.998.312,54	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 140.182.910,73	€ 123.024.556,20	€ 119.178.312,54	€ 118.998.312,54
Fondo di cassa finale presunto	€ 607.849,99								

Sulla base dei dati sopra esposti, si rileva che, con riferimento alla previsioni di entrata e di spesa contenute nel progetto di bilancio dell'Ente, sono garantiti sia gli equilibri contabili – posto che il totale complessivo delle entrate risulta pareggiare con il totale complessivo delle spese, per ciascuno degli esercizi considerati (rispettivamente per euro 123.024.556,20 per il 2021, euro 119.178.312,54 per il 2022 ed euro 118.998.312,54 per il 2023) - tra cui la quadratura delle cosiddette partite di giro, sia la presenza di un saldo finale di cassa non negativo che risulta pari a € 607.849,99.

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa. L'accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consenta il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditorî che l'Ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi. In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nella proposta di bilancio di previsione in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, precisando che a partire dal primo esercizio compreso nella media (2010), e fino all'ultimo anno non soggetto alle regole armonizzate (2014), si fa riferimento sia agli incassi in c/competenza che a quelli in c/residui;

3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Partendo dalle regole sopra elencate occorre valutare se l'Ente abbia provveduto ad appostare correttamente il FCDE per gli esercizi di riferimento 2021-2023, di cui al progetto di bilancio in esame.

Le risultanze della verifica sull'applicazione della procedura sopra specificata, sono riportate nelle seguenti tabelle:

Periodo	Oggetto capitolo entrata	Importo accertato	Incassi CP + RS	Incassi CP	% Riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100			
2015	Canoni Aterp VV	1.229.367,81		868.614,18	70,66%					
2015	Canoni Aterp CZ	2.928.038,04		756.293,66	25,83%					
2015	Canoni Aterp RC	3.124.357,53		2.043.293,16	65,40%					
2015	Canoni Aterp KR	1.412.725,33		1.108.926,45	78,50%					
2015	Canoni Aterp CS	5.672.763,97		2.391.574,78	42,16%					
2015	Canoni Aterp Unica Regionale a seguito fusione	14.367.252,68		7.168.702,23	49,90%	49,56%	50,44%			
2016	Canoni Aterp Unica Regionale	24.397.824,78		13.851.064,10	56,77%					
2017	Canoni Aterp Unica Regionale	23.221.524,01		10.168.998,35	43,79%					
2018	Canoni Aterp Unica Regionale	20.394.238,31		9.731.376,33	47,72%					
2019	Canoni Aterp Unica Regionale	20.311.321,76		10.083.341,93	49,64%					
Voce di entrata		Stanziamiento 2021	% su FCDE	Importo su FCDE	Stanziamiento 2022	% su FCDE	Importo su FCDE	Stanziamiento 2023	% su FCDE	Importo su FCDE
Tipologia 3010000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		€ 26.110.000,00	50,44%	€ 13.169.884,00	€ 26.110.000,00	50,44%	€ 13.169.884,00	€ 26.110.000,00	50,44%	€ 13.169.884,00
Accantonamento a FCDE obbligatorio dal 2017 pari al 100%				€ 13.169.884,00			€ 13.169.884,00			€ 13.169.884,00

Stante gli stanziamenti previsti sul progetto di bilancio 2021-2023 dell'ATERP Calabria, con riferimento alla tipologia di entrata da includere nel computo del FCDE, per come sopra specificato, l'importo da accantonare, a partire dall'esercizio 2017, dovrebbe essere, in applicazione a quanto definito dal succitato principio contabile di cui allegato 4/2, punto 3.3, pari al 100%, rispetto al totale del fondo determinato, avendo così uno stanziamento minimo da allocare per ciascuno degli esercizi del triennio 2021-2023 pari a € 13.169.884,00.

A riguardo si rileva che, nella proposta di bilancio approvata dall'ATERP Calabria, i valori previsti per il FCDE risultano pari all'importo sopra riscontrato di € 13.169.884,00 per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Si ha dunque che, rispetto agli accantonamenti minimi di legge rilevati, per come specificato nelle sopra esposte tabelle, gli stanziamenti del FCDE di cui alla proposta di bilancio in esame risulterebbero congrui.

Si precisa che, nel computo del fondo in questione, l'Ente ha considerato il quinquennio dal 2015 al 2019, e non il quinquennio dal 2016 al 2020, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 107 bis del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 di calcolare, con decorrenza dal bilancio di previsione 2021, il fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzando, nel calcolo del quinquennio precedente, i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

In ogni caso, si raccomanda all'Ente, di verificare la congruità del fondo in esame:

- 1) a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020 adottando, se necessarie, apposite misure atte a salvaguardare gli equilibri di bilancio;
- 2) durante la gestione degli esercizi di cui al bilancio di previsione, provvedendo ad un aggiornamento dello stesso, a seguito di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti dei capitoli di entrata, in termini di eventuali nuove entrate di dubbia e difficile esazione, nonché con riferimento all'effettivo andamento degli incassi.

Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell'applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata.

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio di competenza ma imputate agli esercizi successivi. Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Nel bilancio di previsione il FPV è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi quello di riferimento.

Partendo da tali considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l'ATERP Calabria abbia provveduto ad appostare correttamente il FPV, sia per la parte corrente che capitale, nella proposta di bilancio in esame.

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione del FPV, risulta che lo stesso è pari a € 0,00 (zero) per ciascuno degli esercizi considerati dal 2021 al 2023.

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 2019, in considerazione del fatto che l'Ente non ha ancora completato la procedura del riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020.

Nello specifico le suddette risultanze vengono rilevate nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
FPV al 01/01/2019	(+)	€ 174.459,89	
Impegni finanziati nell'esercizio 2019 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1 e da riaccertamenti ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2019.	(-)	€ 174.459,89	
Impegni assunti in esercizi precedenti al 2019 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui prima al 2019 e, successivamente, al 2020 o esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)	€ 0,00	
Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 0,00	
Impegni assunti nel corso del 2019 e imputati a FPV.	(+)		€ 382.509,74
Impegni assunti nel 2019 e reimputati in seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 2020 ed esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)		€ 0,00
SUB – TOTALI		€ 0,00	€ 382.509,74
TOTALE FPV AL 31/12/2019		€ 382.509,74	
Di cui Spese Correnti		€ 0,00	
Di cui Spese in Conto Capitale		€ 382.509,74	

Dalle risultanze sopra esposte, si evince che il FPV alla data del 31.12.2019, risulta pari a € 382.509,74 interamente destinato a coprire spese in conto capitale.

Al fine di verificare se il computo del FPV determinato nel progetto di bilancio 2021-2023 risulta formalmente corretto occorre riscontrare sia l'ammontare di residui passivi re-imputati dall'Ente all'esercizio 2021 e successivi, senza la corrispondente reimputazione di residui attivi, per come determinati con la procedura di riaccertamento ordinario 2019, sia la presenza di impegni assunti nel corso degli esercizi dal 2015 al 2020 e rinviati direttamente agli esercizi 2021 e successivi o anche residui 2014 e precedenti che, a seguito del riaccertamento straordinario, sono stati reimputati all'esercizio 2021 e successivi.

Con riferimento alle suddette casistiche, a seguito delle verifiche condotte sulle risultanze contabili dell'Ente, non risulta alcun residuo passivo che abbia generato FPV da iscrivere in entrata in conto degli esercizi considerati 2021-2022-2023.

Ciò posto, stante le suddette considerazioni, risulterebbe corretta l'attuale previsione pari a 0,00 (zero) del FPV sia per la parte corrente che per quella in conto capitale, rispetto ad ognuno degli esercizi finanziari in questione.

Per quanto detto, si raccomanda all'Ente, a seguito del completamento della procedura di riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020, di provvedere alle dovute variazioni di bilancio, apportando, se necessario, i conseguenti correttivi al FPV per la parte corrente e capitale, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

Verifica copertura disavanzi di amministrazione pregressi

Con riferimento alla verifica circa l'effettivo recupero dei disavanzi pregressi occorre fare riferimento a alle risultanze di cui al prospetto del risultato di amministrazione presunto, per come determinato dall'Ente alla data di approvazione della proposta di bilancio 2021-2023 sottoposta all'esame. Di seguito si riporta la tabella con i dati del prospetto del risultato di amministrazione presunto 2020:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	95.304.340,55
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	382.509,74
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	62.086.204,29
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	54.710.876,50
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	10,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	103.062.188,08
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	103.062.188,08
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	102.402.041,99
	Fondo contenzioso al 31/12/2020	8.722.561,51
	Fondo Altri accantonamenti al 31/12/2020	11.536.037,63
	B) Totale parte accantonata	122.660.641,13
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Vincoli derivanti da trasferimenti	5.973.406,64
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli da specificare	-
	C) Totale parte vincolata	5.973.406,64
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 25.571.859,69
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Utilizzo altri vincoli da specificare	-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Dal prospetto su riportato emerge come risultato di amministrazione presunto (A) un avanzo di € 103.660.641,13 ed una parte disponibile (E) pari a - 25.571.859,69 che risulta in diminuzione rispetto alla parte disponibile del rendiconto 2019 approvato pari ad euro - 28.720.562,41; pertanto sembrerebbe che l'Ente nell'anno 2020 abbia ripianato la quota trentennale di ripiano del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario pari ad euro 2.354.291,27 come si evince dal seguente prospetto:

Disavanzo al 31/12/2019 (A)	Disavanzo presunto al 31/12/2020 (come da prospetto allegato) (B)	Differenza (C= A-B)	Quota annuale di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario comprensiva di eventuali ulteriori quote di disavanzi di gestione (D)	Rispetto art. 4 D.M. 02/04/2015 se (C) maggiore o uguale di (D)
-€ 28.720.562,41	-€ 25.571.859,69	€ 3.148.702,72	€ 2.354.291,27	SI

Si riscontra pertanto come l'Ente avrebbe correttamente previsto, quale disavanzo da ripianare in conto degli esercizi 2021, 2022 e 2023, soltanto le quote di cui al piano di rientro del disavanzo scaturente dal riaccertamento straordinario, pari a € 2.354.291,27.

Preme, infine, evidenziare come i valori, riferiti alla parte accantonata ed alla parte vincolata del risultato di amministrazione presunto, risultino coincidenti con quanto esposto nelle specifiche tabelle analitiche (a/1, a/2) rispettivamente riguardanti le risorse accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, per come previste negli schemi del bilancio di previsione finanziario aggiornati per l'esercizio 2021, ex Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7.09.2020, di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Conclusioni

Sulla base delle verifiche contabili effettuate, a seguito dell'attività istruttoria sopra esposta svolta dallo scrivente Settore che qui si intende integralmente riportata, tenuto conto delle competenze proprie del Dipartimento Economia e Finanze esclusivamente in merito agli aspetti contabili:

Verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamate le raccomandazioni all'Ente in merito alla verifica e alla gestione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nonché all'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) a seguito delle risultanze contabili di cui al riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020;

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dell'Ente e dell'istruttoria conclusa con parere favorevole del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 dell'ATERP Calabria;

Fermo restando, pertanto, quanto raccomandato e rilevato dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, che esercita la vigilanza sull'attività dell'Ente e dal Dipartimento Economia e Finanze nelle rispettive istruttorie;

si ritiene possibile procedere, da parte della Giunta Regionale, alla trasmissione della proposta di bilancio di previsione 2021-2023 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale (ATERP Calabria) al Consiglio Regionale, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosa Misuraca